



COMUNE DI RUDA

Provincia di Udine

STATUTO

COMUNALE

TITOLO I°

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Ordinamento

1. Il nuovo ordinamento delle autonomie locali, varato e riformato con legge 8 giugno 1990 n. 142, e modificato con legge 3 agosto 1999 n. 265, è indirizzato a ristrutturare nell'ordine, funzioni, autonomie e potestà regolamentare del Comune.

2. I cittadini e gli organi elettivi della comunità di Ruda fanno propri i principi sanciti dalle varie leggi di riforma che adeguano alle esigenze di efficacia, efficienza, economicità e sussidiarietà l'organizzazione, al fine di garantire un servizio adeguato alle esigenze degli abitanti del territorio.

3. Il Comune di Ruda è costituito in ente locale autonomo nell'ambito dei principi della Costituzione italiana, nel quadro legislativo dello Stato, della Regione a statuto speciale Friuli - Venezia Giulia e in base al presente statuto.

Art. 2

Tutela dei diritti

1. Il Comune di Ruda è punto di riferimento per la tutela e la realizzazione dei diritti individuali e collettivi, nella prospettiva del raggiungimento della "piena cittadinanza" di tutti coloro che vivono e operano nel Comune, senza distinzione di provenienza geografica e di appartenenza etnica, linguistica, ideologica, politica, religiosa e di sesso.

Art. 3

Pace

1. Il Comune di Ruda riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone, dei popoli e delle nazioni; rifiuta la guerra come mezzo di risoluzione di tutte le controversie; promuove la cooperazione tra i popoli in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

Art. 4
Rapporti economico-sociali

1. Il Comune di Ruda persegue la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla gestione della cosa pubblica; riconosce la funzione sociale della cooperazione e dell'iniziativa economica.

Art. 5
Pari opportunità

1. Il Comune di Ruda riconosce i bisogni e gli interessi derivanti dalla esperienza concreta di vita delle donne ed attua azioni positive al fine di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari opportunità.

Art. 6
Disabilità

1. Il Comune di Ruda, al fine del raggiungimento della più ampia solidarietà, promuove ed attua l'inserimento delle persone portatrici di handicap in ogni aspetto di vita economica, civile e collettiva.

Art. 7
Associazionismo

1. Il Comune di Ruda considera l'associazionismo una delle forme più significative di espressione sociale radicate nella propria popolazione e ne favorisce quindi lo sviluppo in tutte le sue manifestazioni.

Art. 8
Volontariato

1. Il Comune di Ruda riconosce il volontariato quale forma particolare di coinvolgimento dei propri cittadini nell'attività sociale, culturale e ricreativa, diffondendone lo spirito e l'attività.

Art. 9
Ecologia ed ambiente

1. Il Comune di Ruda, anche in considerazione della sua specificità rurale, considera prioritaria e fondamentale la tutela ecologica del proprio territorio. A tal fine esclude insediamenti di qualsiasi natura tali da alterare l'equilibrio ambientale e promuove azioni positive atte a valorizzare e a salvaguardare lo stesso.

Art. 10
Cultura

1. Il Comune di Ruda riconosce la cultura come elemento fondamentale ed irrinunciabile della personalità umana. A tal fine promuove e potenzia iniziative pubbliche e private nell'ambito del proprio tessuto sociale.

Art. 11
Lingua friulana

1. Il Comune di Ruda considera la lingua e la cultura friulana valori irrinunciabili che costituiscono espressione precipua dell'identità del popolo friulano. A tal fine ne promuove la tutela e la diffusione, nella piena salvaguardia delle proprie tradizioni storiche, pur rispettando culture e tradizioni di altri popoli.

2. Il Comune di Ruda si impegna a consentire e valorizzare l'uso della lingua friulana in ogni ambito, nei limiti previsti dalla Costituzione e dalle altre norme di legge.

Art. 12
Gemellaggi

1. Il Comune di Ruda riconosce i gemellaggi fra la propria comunità e quelle di altri Paesi, come significativo strumento volto a promuovere la fratellanza fra popoli di culture diverse.

2. In particolare, si impegna a realizzare gli stessi nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea, quale momento necessario per superare puri vincoli economici e per ricercare ideali di amicizia fra le nazioni.

Art. 13
Organizzazione

1. Il Comune di Ruda, mediante l'adozione del presente statuto, persegue la finalità di cui all'art. 1 e stabilisce in piena autonomia l'organizzazione della comunità

TITOLO II°
PRINCIPI GENERALI

Art. 14
Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica; esercita le funzioni mediante gli organi secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti; esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da esse attribuite, trasferite o delegate.

2. L'organizzazione amministrativa delle strutture comunali sarà improntata sui principi di efficienza, efficacia ed economicità. Con apposito regolamento che disciplina tale istituto verranno individuati i singoli responsabili e le relative fasi procedurali.

Art. 15
Territorio, stemma e gonfalone

1. Il territorio del Comune di Ruda ha un'estensione di 18.80 Kmq. ed è delimitato a sud dai Comuni di Villa Vicentina e Fiumicello, ad est dai Comuni di Villesse, San Pier d'Isonzo e Turriaco, a nord dai Comuni di Campolongo al Torre ed Aiello del Friuli, ad ovest dal Comune di Cervignano del Friuli. Esso comprende, oltre al capoluogo, le località di Alture, Cortona, La Fredda, Mortesins, Perteole, Saciletto e San Nicolò.

2. Lo stemma del Comune è rappresentato da uno scudo rettangolare turrato, diviso diagonalmente, in cui un triangolo su campo nero ha in argento una croce di Malta e l'altro triangolo è sezionato a diagonali azzurre e oro, il tutto contornato alla base da due rami di quercia e alloro uniti dal nastro tricolore.

3. Il gonfalone è costituito da un labaro in campo azzurro con fascia gialla al centro e decorato da filoni. Nel centro è sovrapposto lo stemma del Comune ricamato. Sopra lo stemma è posta la scritta "Comune di Ruda".

4. La sede comunale è localizzata in Ruda capoluogo.

Art. 16 **Albo pretorio**

1. Presso la sede comunale è collocato l'Albo pretorio. In esso verranno affissi i documenti e gli atti previsti per legge. Il personale incaricato cura l'affissione e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 17 **Divulgazione attività amministrativa**

1. Il Comune può avvalersi, oltre che dell'Albo pretorio, anche di altri spazi, pubblici e privati, per favorire la conoscenza della propria attività amministrativa. A tale scopo potranno essere utilizzati strumenti informativi di varia natura.

TITOLO III **FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE**

Art. 18 **Funzioni**

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio di competenza, nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quelle che non siano espressamente attribuite ad altri enti dalle leggi statali e regionali.

2. L'attività amministrativa del Comune persegue fini determinati dalle leggi e dal presente statuto. E' improntata a criteri di coordinato sviluppo sociale e democratico con rispetto dell'economicità di gestione, di efficacia ed efficienza di servizio ed intervento, nonché di pubblicità.

3. Per l'esercizio delle funzioni proprie o delegate il Comune attua forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri enti autorizzati.

Art. 19
Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale o regionale.

2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.

Art. 20
Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici di propria competenza che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, utilizzando le seguenti forme:

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda speciale;
- in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi culturali e sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio di erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati;
- a mezzo di altre eventuali forme determinate dalla legge.

2. Resta inteso che il controllo sui servizi espliciti a tutela dell'ente e dell'utente spetta alla pubblica Amministrazione.

Art. 21
La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata con la Provincia e la Regione e gli altri enti territoriali, come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico ed il piano di intervento settoriale del proprio territorio.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini.

3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

TITOLO IV°
ORGANI DEL COMUNE

Art. 22
Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

Art. 23
Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. E' dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

3. La Presidenza del Consiglio comunale è attribuita ad un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri proclamati nella prima seduta del Consiglio. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente del Consiglio comunale viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore del presente statuto.

4. Il Consiglio comunale dura in carica fino all'elezione di quello nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

Art. 24

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. L'attività del Consiglio comunale è disciplinata da un regolamento approvato al proprio interno con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni, permanenti o temporanee, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate da norme regolamentari.

3. L'istituzione delle commissioni dovrà essere adottata, con apposita deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta.

Art. 25

Diritti e Doveri dei consiglieri comunali

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

2. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Le modalità e le forme di tale esercizio saranno disciplinate dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza, di mozione e di proposta di deliberazione.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale ed ogni altra comunicazione ufficiale.

6. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere comunica annualmente i redditi posseduti, secondo le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

7. Ai Consiglieri Comunali, che senza giustificato motivo non partecipano a n. 3 sedute Consiliari consecutive, viene avviato il procedimento di decadenza.

A tale riguardo, Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 26

I gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo le disposizioni del regolamento che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento. Essi danno relativa comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, nonché al Sindaco, unitamente alla indicazione del nome del Capogruppo.

Art. 27

Commissioni permanenti, temporanee o speciali

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 28
Competenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente a quanto previsto dall'art. 32 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le deliberazioni in ordine a quanto attualmente previsto non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 29
Elezione del Sindaco e nomina della Giunta comunale

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla Legge; esso è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un ViceSindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

4. Il Sindaco neo-eletto convoca il Consiglio comunale per la convalida degli eletti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli stessi. Il Consiglio comunale deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Art. 30
Le competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, eletto nei modi di cui alla Legge 25.3.1993 n. 81, è capo dell'Amministrazione comunale e rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge. Egli ha facoltà di delega e garantisce la rispondenza dell'azione della Giunta agli atti di indirizzo del Consiglio comunale.

2. Spetta al Sindaco

- a) convocare e presiedere la Giunta, assicurando il regolare svolgimento delle rispettive sedute e provvedendo alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;
- b) esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite, delegate o trasferite al Comune;
- c) esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;
- d) provvedere alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;
- e) svolgere la funzione di "difensore ideale dei bambini".

3. Il Sindaco è, inoltre, competente nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare l'orario degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con stemma della Repubblica e stemma del Comune da portarsi a tracolla.

5. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio comunale e nella seduta di insediamento, giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana e lo Statuto comunale.

Art. 30 Bis Incompatibilità

1. La carica di Sindaco e di Assessore comunale è incompatibile con quella di Presidente e Assessore di Provincia, nonché con quella di Presidente del Consiglio Provinciale, fatto salvo quanto disposto dalle vigenti normative statali e regionali, relativamente alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

2. La carica di Sindaco, di Assessore Comunale e di Consigliere Comunale è altresì incompatibile con il ruolo di amministratore di enti, società o consorzi nei quali il Comune abbia una partecipazione di controllo o comunque superiore al 10%, o di società collegate con i predetti enti, società e consorzi, salvo che ciò non sia obbligatoriamente previsto per Legge.

Art. 31
Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti che gli sono demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione di atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica e di promozione e tutela ambientale;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni che gli sono affidate dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

e) in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico ed acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, alla modifica degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della pubblica sicurezza.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati a cui fossero incorsi.

4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 32
ViceSindaco

1. Il ViceSindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporanei e qualora si verificano le condizioni che comportino nuove elezioni per dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso.

Art. 33
Composizione e competenze della Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'ente.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

3. La Giunta comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

4. La Giunta comunale informa la propria attività ai principi della collegialità, efficienza e trasparenza.

5. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori.

6. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica ed è convocata dal Sindaco cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Per la validità delle sedute è necessaria la maggioranza dei componenti.

7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 34
Assessori esterni

1. Possono essere eletti assessori anche cittadini non appartenenti al Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

2. La presenza di assessori esterni al Consiglio comunale non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui all'articolo precedente.

3. Il numero degli assessori esterni al Consiglio non può superare le due unità.

4. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori esterni.

5. Gli assessori esterni sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Art. 35
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine, il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO V°
FORME COLLABORATIVE

Art. 36
Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 37
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando altre attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e Province.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Dette convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 38 Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio fra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal precedente art. 36, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 39 Unioni di Comuni

1. Il Comune di Ruda favorisce e promuove l'Unione di comuni, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai rispettivi consigli comunali.

Art. 40
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:

- determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- individuare attraverso strumenti adeguati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e la relativa regolazione dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

4. Qualora l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO VI°
DIRITTI DEI CITTADINI
E FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 41
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla propria attività.

2. La partecipazione popolare può esprimersi anche attraverso l'istituzione di consulte, alle quali saranno chiamati singoli cittadini, la cui organizzazione è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 42
Istruzione e cultura

1. Il Comune collabora con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado esistenti sul territorio comunale al fine di rendere effettivi i diritti costituzionali sanciti in materia.

2. Il Comune ritiene preminente il sostegno, il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni culturali, ed in particolare la biblioteca comunale e la Scuola comunale di musica.

Art. 43
Rapporti con le associazioni

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di solidarietà, di salvaguardia dell'ambiente naturale, di assistenza, sportive e del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini.

2. La valorizzazione delle libere forme associative, purché rette da uno statuto e/o da una provata attività, avviene mediante concessione di contributi finanziari, concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale ed erogazione di servizi, previe apposite convenzioni, in conformità al regolamento apposito.

3. Il Comune può affidare ad associazioni ed a comitati appositamente costituiti, l'organizzazione di manifestazioni e servizi anche assegnando i fondi necessari; il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta comunale.

Art. 44
Forme di consultazione, istanze, petizioni, proposte

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Tali forme devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengono opportuno, su problemi specifici o di interesse particolare.

2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi, alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione.

3. Gli organismi di partecipazione e le forme associative possono chiedere informazioni su provvedimenti di loro interesse al Sindaco o alla Giunta comunale, i quali rispondono secondo le modalità previste dal precedente comma 2.

4. I membri della Giunta comunale ed i consiglieri comunali possono proporre al Presidente del Consiglio comunale di inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.

Art. 45

Referendum consultivo

1. I referendum consultivi sono ammessi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa. L'iniziativa referendaria spetta al Consiglio comunale con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti e al corpo elettorale su richiesta di almeno un quinto degli iscritti alle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il regolamento disciplina i tempi ed i modi del referendum, il quorum per la validità delle consultazioni e la costituzione della commissione dei garanti.

3. I quesiti referendari, proposti nell'ambito della legge, devono soddisfare i principi della chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità. Sull'ammissibilità dei quesiti del referendum consultivo decide la commissione dei garanti.

4. Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le relative richieste, nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. L'esito delle consultazioni o referendum attuati sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio comunale, Giunta e Sindaco. Se per casi di norme, ristrettezze economiche o altro i provvedimenti dovessero essere contrari all'esito delle consultazioni o referendum gli atti devono ben documentare le ragioni delle decisioni adottate.

Art. 46
Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che vieti l'esibizione - conformemente a quanto previsto dal regolamento - in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, di gruppi o di imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini ad accedere in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

TITOLO VII°
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 47
Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 48
Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Comitato Regionale di controllo.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 49
Direttore Generale

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, e qualora non vengano stipulate convenzioni tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, può conferire la funzione di Direttore Generale al Segretario comunale.

Art. 50
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I Servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 51

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 52

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale

TITOLO VIII° FINANZA E CONTABILITA'

Art. 53 Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

3. Le entrate del Comune sono costituite da:

- imposte proprie;
- addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- tasse diritti per servizi pubblici;
- trasferimenti erariali;
- trasferimenti regionali e provinciali;
- altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- risorse per investimenti;
- altre entrate.

4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

5. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Art. 54
Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera entro il trentuno di dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica che copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale che è di durata pari a quello della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

3. Il bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. I risultati della gestione sono rilevabili mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa predisposta dalla Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il trenta giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

Art. 55
Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale nomina, a maggioranza assoluta un revisore dei conti, come per legge.

2. Questi è scelto tra:

- a) gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti;
- b) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri;

3. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

4. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale.

5. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione.

6. Il revisore collabora con il Consiglio comunale, ed esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica al fine di conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. Il revisore dei conti risponde della verità della sua attestazione ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

8. Nel regolamento di contabilità verranno determinati i limiti degli incarichi in qualità di revisore dei conti, previsti dall'art. 104 del D.Lgvo 25.02.1995 n. 77, per la nomina del revisore, a cui l'Amministrazione comunale si dovrà attenere.

**TITOLO IX°
NORME FINALI**

**Art. 56
Modifiche allo statuto**

1. Le norme integrative o modificative dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o le modificazioni sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

**Art. 57
Regolamenti**

1. Nel rispetto della legge e dello statuto il Consiglio comunale adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

**Art. 58
Norme abrogative**

1. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente statuto.

**Art. 59
Entrata in vigore**

1. Il presente statuto, composto dai principi fondamentali e da n. 58 articoli, dopo l'approvazione definitiva dell'organo tutorio è affisso per trenta giorni all'albo del Comune, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo stesso entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

INDICE

TITOLO I° - PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1	Ordinamento	pag.	1
Articolo 2	Tutela dei diritti	“	1
Articolo 3	Pace	“	1
Articolo 4	Rapporti economico-sociali	“	2
Articolo 5	Pari opportunità	“	2
Articolo 6	Disabilità	“	2
Articolo 7	Associazionismo	“	2
Articolo 8	Volontariato	“	2
Articolo 9	Ecologia ed ambiente	“	3
Articolo 10	Cultura	“	3
Articolo 11	Lingua Friulana	“	3
Articolo 12	Gemellaggi	“	3
Articolo 13	Organizzazione	“	4

TITOLO II° - PRINCIPI GENERALI

Articolo 14	Autonomia	“	4
Articolo 15	Territorio, stemma e gonfalone	“	4
Articolo 16	Albo Pretorio	“	5
Articolo 17	Divulgazione attività amministrativa	“	5

TITOLO III° - FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Articolo 18	Funzioni	“	5
Articolo 19	Compiti del Comune per i servizi di competenza statale	“	6
Articolo 20	Servizi pubblici locali	“	6
Articolo 21	La programmazione	“	7

TITOLO IV° - ORGANI DEL COMUNE

Articolo 22	Organi del Comune	“	7
Articolo 23	Il Consiglio Comunale	“	7
Articolo 24	Funzionamento del Consiglio Comunale	“	8
Articolo 25	Diritti e Doveri dei consiglieri comunali	“	8
Articolo 26	I gruppi consiliari	“	9
Articolo 27	Commissioni permanenti, temporanee o speciali	“	9
Articolo 28	Competenza del Consiglio Comunale	“	10
Articolo 29	Elezione del Sindaco e nomina della Giunta Comunale	“	10
Articolo 30	Le competenze del Sindaco	“	10
Articolo 30/bis	Incompatibilità	“	11
Articolo 31	Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale	“	12
Articolo 32	Vice Sindaco	“	12
Articolo 33	Composizione e competenze della Giunta Comunale		13
Articolo 34	Assessori esterni	“	13

Articolo 35	Mozione di sfiducia	“	14
-------------	---------------------	---	----

TITOLO V° - FORME COLLABORATIVE

Articolo 36	Principio di cooperazione	“	14
Articolo 37	Convenzioni	“	14
Articolo 38	ConSORZI	“	15
Articolo 39	Unioni di Comuni	“	15
Articolo 40	Accordi di programma	“	16

TITOLO VI° - DIRITTI DEI CITTADINI E FORME DI PARTECIPAZIONE

Articolo 41	Organismi di partecipazione	“	16
Articolo 42	Istruzione e cultura	“	17
Articolo 43	Rapporti con le associazioni	“	17
Articolo 44	Forme di consultazione, istanze, petizioni, proposte	“	17
Articolo 45	Referendum consultivo	“	18
Articolo 46	Diritto di accesso e di informazione	“	19

TITOLO VII° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 47	Segretario Comunale	“	19
Articolo 48	Funzioni del Segretario Comunale	“	20
Articolo 49	Direttore Generale	“	20
Articolo 50	Organizzazione degli uffici e del personale	“	20
Articolo 51	Regolamento degli uffici e dei servizi	“	21
Articolo 52	Responsabili degli uffici e dei servizi	“	21

TITOLO VIII° - FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 53	Finanza locale		22
Articolo 54	Bilancio e programmazione finanziaria	“	23
Articolo 55	Revisione economico-finanziaria	“	23

TITOLO IX° - NORME FINALI

Articolo 56	Modifiche allo Statuto		25
Articolo 57	Regolamenti		25
Articolo 58	Norme abrogative	“	25
Articolo 59	Entrata in vigore	“	25

- Approvato con delibera C.C. n. 73 del 28.12.99
- modificato con delibera n. 21 del 29.3.2000
- ulteriormente modificato con delibera n. 50 del 26.6.2000 e delibera 73 del 28.9.2000
- **RAVVISATO LEGITTIMO** dal Comitato Regionale di Controllo di Udine in data 19.12.2000 prot. n.ri. 2000/34504 – 2000/0037049 e Reg.Co.Re.Co. n. 6935

Il presente Statuto Comunale è stato affisso all'Albo Pretorio
dal 29.12.2000 al 28.01.2001 per 30 giorni consecutivi e
pubblicato sul BUR n. 10 del 7.3.2001

Modificato con delibera C.C. N. 22 del 7.6.2004
(modifica affissa all'Albo Pretorio dal 30.6.2004 al 30.7.2004 per 30 giorni consecutivi e
pubblicata sul BUR n. 31 del 4.8.2004